



COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA

Città Metropolitana di Bologna

G.C. NR. 80 DEL 30 LUGLIO 2021

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021 - INTEGRAZIONE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno 2021 addì 30 del mese di luglio, alle ore 00:30, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale in audio-videoconferenza secondo le modalità di svolgimento in via telematica stabilite con provvedimento Sindacale PG. n. 0007231 del 20/03/2020 e nel rispetto della trasparenza e tracciabilità dei lavori, con l'intervento dei Signori:

			Presente
LELLI LUCA	Sindaco	Presidente	SI
CORRADO MARIANGELA	Vice Sindaco	Vice Presidente	SI
GARAGNANI CLAUDIO		Assessore Esterno	SI
DI OTO MATTEO		Assessore	SI
ESPOSITO MARCO		Assessore Esterno	SI
VALERIO ELENA		Assessore	SI

Al momento dell'appello ciascun partecipante dichiara il luogo in cui si trova e che dal luogo di collegamento è garantita la segretezza della partecipazione.

Partecipa il Segretario Generale **Dott. Marco Carapezzi** collegato in audio-videoconferenza.

Assume la Presidenza il Sindaco **LUCA LELLI**.

Il Presidente, riconoscendo legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale a trattare l'argomento in oggetto.

OGGETTO:

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021 - INTEGRAZIONE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 23/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, relativa a “Approvazione dell'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021 - 2023 e relativi dati contabili”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 23/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, relativa a “Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2021 - 2023 (Art. 151, D.Lgs. n. 267/2000 e Art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)“ e successive modifiche;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 23/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 (Art. 169 del D.Lgs. 267/2000)“ e successive modifiche;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 20/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, “Approvazione Piano della Performance 2020 - 2022“ e successive modifiche;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 27/05/2020, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge, relativa a: “Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2020 ai sensi dell'art. 227, D.Lgs. n. 267/2000”;

VISTI:

- l'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, che disciplina la competenza del Consiglio Comunale in materia di regolamenti dell'Ente (salva l'ipotesi art. 48, c.3), di poteri di indirizzo dell'attività dell'Ente e di istituzione e ordinamento dei tributi e disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- l'art. 42, comma 2, lettera f) e l'art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448 che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, che attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; che dispone, inoltre, che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;
- l'art. 50 della Legge 27.12.1997, n. 449, che richiama l'art. 3, comma 133, lettera l), della Legge 23.12.1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge 27.7.2000, n. 212 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
- l'art. 106, comma 3 bis, del D.L. 19.5.2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17.7.2020, n. 77, di differimento dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 80 DEL 30/07/2021

- il D.L.13 gennaio 2021 di ulteriore differimento dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali e dato atto che detto termine è stato ulteriormente differito dal 31 marzo 2021 al 30 aprile 2021 dall'art. 30, comma 4, del D.L. 22.3.2021, n. 41 e dal 30 aprile 2021 al 31 maggio 2021 dall'art.3, comma 2, del D.L. 30 aprile 2021, n. 56;
- l'art.30, comma 5, del D.L. 22.3.2021,n.41, convertito con modificazioni dalla Legge 21.5.20221, n. 69, come modificato dall'art. 2, comma 4, del D.L. 30.6.2021, n. 99, ai sensi del quale “Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 31 luglio 2021”;
- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 138 del 17.12.1998, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.118/1999, n.127/2001, n. 28/2003, n. 16/2007, n. 32/2010, n. 33/2013, n. 66/2014, n. 67/2015, come modificato, a decorrere dal 01.01.2016, in “Regolamento generale delle entrate tributarie comunali e della riscossione delle entrate extratributarie comunali”, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 20.4.2016, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 30.9.2020;
- il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 9.5.2014, modificato con deliberazioni Consiglio Comunale n. 67 del 24.9.2014, n. 71 del 15.7.2015, n. 33 del 20.4.2016, n. 23 del 29.3.2017, n. 22 del 28.3.2018, n. 21 del 27.3.2019, n. 46 del 29.7.2020, n. 43 del 30.6.2021;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30.6.2021, rubricata: “Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021 – Modifica del regolamento – Presa d'atto del piano economico finanziario del servizio gestione dei rifiuti – Determinazione delle tariffe – Determinazione del numero di rate e delle scadenze di versamento.”;

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, commi 639 e seguenti della Legge 27.12.2013, n. 147 e successive modificazioni ha istituito, a decorrere dal 1.1.2014, l'imposta unica comunale (IUC), composta da: imposta municipale propria (IMU), tributo per i servizi indivisibili (TASI) e tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27.12.2019, n. 160, ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013, n. 147 e s.m.i., ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e s.m.i., nell'ambito della disciplina della TARI;

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 660, della Legge n. 147 del 2013 e s.m.i., dispone che «il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
- con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 29.7.2020 è stata approvata l'applicazione di riduzioni delle tariffe TARI per l'anno 2020 per tener conto della minor produzione dei rifiuti conseguenti agli effetti dell'emergenza sanitaria da virus Covid-19 in corso, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013 e s.m.i.;
- la deliberazione ARERA n. 493/2020/r/rif del 24 novembre 2020 ha aggiornato il metodo

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 80 DEL 30/07/2021

tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021, anche tenendo conto del perdurare della pandemia da Covid-19 e confermando le misure agevolative per le utenze domestiche disagiate previste con la deliberazione ARERA n. 158/2020, nelle more dell'emanazione delle regole per il bonus-rifiuti (art. 57-bis DL 124/2019);

DATO ATTO che con la citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30.6.2021:

- è stato aggiornato il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI):
 - in conseguenza delle modifiche al D.Lgs. 3.4.2006, n.152 (Testo Unico Ambientale) introdotte dal D.Lgs. 3.9.2020, n. 116, che comportano modificazioni importanti alla base imponibile del prelievo sui rifiuti, in un sistema ancorato alla copertura integrale dei costi;
 - nell'ambito delle misure di sostegno ai contribuenti della tassa sui rifiuti adottate in relazione agli effetti dell'emergenza sanitaria da Covid-19, introducendo riduzioni delle tariffe della tassa per l'anno 2021 per tener conto della minor produzione dei rifiuti conseguente agli effetti dell'emergenza sanitaria da virus Covid-19 in corso;
- sono stati definiti l'articolazione tariffaria ed i termini di pagamento della tassa per l'anno 2021, tenendo conto delle disposizioni relative alle esclusioni dal tributo, alle riduzioni, alle agevolazioni;

RICHIAMATO il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 9.5.2014, modificato con deliberazioni Consiglio Comunale n. 67 del 24.9.2014, n. 71 del 15.7.2015, n. 33 del 20.4.2016, n. 24 del 29.3.2017, n. 22 del 28.3.2018, n. 21 del 27.3.2019, n. 46 del 29.7.2020, n. 43 del 30.6.2021, in particolare il nuovo art. 47 - "Disposizioni per l'anno 2021", commi da 6 a 9 e dato atto che:

- il comma 6, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013 e s.m.i., dispone che per l'anno 2021, alle utenze non domestiche, regolarmente iscritte ai fini della tassa sui rifiuti, che a seguito dell'emergenza sanitaria da diffusione del virus Covid-19 siano state costrette a sospendere la loro attività o ad esercitarla in forma ridotta, anche a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che ne abbiano disposto la sospensione parziale o totale, o che più di altre abbiano subito una contrazione nelle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura, si applicano le agevolazioni articolate come risulta nell'allegato C "Agevolazioni TARI anno 2021 utenze non domestiche a seguito emergenza sanitaria da Covid-19" al Regolamento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale. Dette agevolazioni consistono in:
 - **a)** riduzione del 50% della tariffa del tributo alle utenze non domestiche incluse nelle classi di utenza specificate nella tabella di cui all'art. 16 del regolamento, con la tipologia di attività prevalente svolta descritta, riconducibile ai codici ATECO prevalenti descritti a titolo non esaustivo;
 - **b)** riduzione del 25% della tariffa del tributo alle utenze non domestiche per le quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, del D.L. 22/03/2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21/05/2021, n. 69;
 - **c)** nessuna riduzione della tariffa del tributo (salvo valutazioni su diversa e/o ulteriore tipologia di attività prevalente svolta o sul possesso di ulteriori codici ATECO) relativamente alle utenze non domestiche incluse nelle classi di utenze di cui alla tabella all'art. 16 del regolamento che esercitino attività diverse da quelle incluse nell'ALLEGATO C al regolamento;
 - **d)** la riduzione di cui alla lettera a) è automaticamente applicata da parte del Comune, sulla base delle risultanze della banca dati TARI, della tipologia di attività svolta descritta, riconducibile ai codici ATECO prevalenti descritti a titolo non esaustivo riportati nell'allegato C al presente regolamento. Pertanto, la riduzione è applicata nel calcolo del tributo dovuto per l'annualità 2021 contenuto nell'invito di pagamento di cui all'art.32 del regolamento;
 - **e)** la riduzione di cui alla lettera b) è applicata dal Comune su richiesta - autocertificazione del

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 80 DEL 30/07/2021

contribuente, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del Regolamento generale delle entrate tributarie, che attesti il possesso del requisito di avere ottenuto il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 1, comma 1, del D.L. 22/03/2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21/05/2021, n. 69 a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario per i quali ricorrano le condizioni di cui all'art. 1, commi da 1 a 4, del medesimo D.L. n. 41/2021, allegando la documentazione comprovante il diritto all'agevolazione, da presentare entro il 16 settembre 2021. Tale riduzione è applicata a conguaglio sulla tassa dovuta per l'annualità di competenza 2021, sulla seconda rata del tributo, in scadenza al 02 dicembre 2021, mediante ricalcolo dell'importo dovuto.

- il comma 7 dispone che, relativamente alle riduzioni di cui all'articolo 47, qualora venga accertata la mancanza delle condizioni di fruizione, il Comune provvederà al recupero della corrispondente tassa dovuta con le modalità di cui al vigente regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);
- il comma 8 dispone che le agevolazioni di cui all'articolo 47 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;
- il comma 9 dispone: “Le agevolazioni di cui al comma 6 dell'articolo 47 sono introdotte nei limiti della disponibilità delle risorse a destinazione vincolata per legge. Stante l'ufficiosità dell'entità delle risorse di cui all'art. 6 del D.L. n. 73/2021, si rinvia alla Giunta Comunale la definizione delle eventuali azioni correttive, fermi restando l'articolazione delle attività e la proporzione delle percentuali di riduzione di cui al comma 6 dell'articolo 47 e facendo salva la valutazione sull'inserimento di ulteriori attività, nel rispetto del 50% come limite massimo di agevolazione concedibile. Nell'ipotesi di potenziale riconoscimento, per l'anno 2021, a favore di una medesima utenza, dell'agevolazione di cui alla lettera a) e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 47, dovrà essere applicata unicamente la riduzione più favorevole al contribuente.”;

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 660 della Legge n. 147 del 2013 e s.m.i.;
- l'art. 106 del D.L.n. 34 del 2020 e l'art. 39 del D.L. n.104 del 2020;
- l'art.56, comma 1, del D.L. 73/2021 di modifica dell'art. 1, comma 823, della Legge n.178/2020 relativa all'avanzo vincolato da fondi Covid-19;
- l'art. 6 del D.L. 25.5.2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23.7.2021, n. 106; che dispone lo stanziamento, per l'anno 2021, di un fondo per riduzioni TARI utenze non domestiche, dell'importo complessivo di € 600.000.000, da ripartire tra gli Enti mediante decreto del Ministero dell'Interno, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del D.L. n. 73/2021 (entro 25 giugno 2021);

DATO ATTO:

- che l'importo stimato delle riduzioni finanziate dal Comune con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30.6.2021 ammonta a Euro 250.000,00 e trova copertura mediante il finanziamento da parte del Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge n. 147 del 2013 e s.m.i., con ricorso alle risorse di cui all'avanzo vincolato per agevolazioni TARI da fondo funzioni fondamentali anno 2020 e mediante utilizzo del fondo ex art. 6 del D.L. 25.5.2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23.7.2021, n. 106, per riduzioni TARI utenze non domestiche;
- che il Ministero dell'Interno, con comunicato del 2 luglio 2021, ha reso noto che è stato firmato il 24.6.2021 ed è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, concernente il “Riparto

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 80 DEL 30/07/2021

del fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI o della TARI corrispettivo ad alcune categorie economiche”;

- che dall'allegato A “Riparto del fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73” al citato Decreto si rileva l'assegnazione, per l'anno 2021, al Comune di Ozzano dell'Emilia dell'importo di Euro 163.748,15 per la concessione di una riduzione della TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

CONSIDERATO:

- il perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e le misure valutabili per attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche del territorio;
- l'entità delle risorse di cui all'avanzo vincolato per agevolazioni TARI da fondo funzioni fondamentali anno 2020 e di cui al fondo assegnato all'Ente per l'anno 2021, a favore delle utenze non domestiche;
- che attualmente non è esattamente quantificabile l'importo complessivo della riduzione del 25% della tariffa della tassa disposta dall'art. 47, comma 6, lett. b) e lett. e), del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti, non essendo determinabile il numero degli utenti non domestici cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto previsto dall'art. 1, comma 1, del D.L. 22/03/2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21/05/2021, n. 69 e che presenteranno la necessaria richiesta di riduzione entro il 16 settembre 2021;
- la norma di cui all'art. 47, comma 9, del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), introdotta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30.6.2021, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e s.m.i. e dell'art. 50 della Legge 27.12.1997, n. 449 e s.m.i.;

VALUTATO che:

- il presente provvedimento si colloca in un contesto socio-economico profondamente influenzato dalla emergenza sanitaria da Covid-19 sopravvenuta e dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare tale emergenza e per sostenere la ripresa delle attività, nello spirito di semplificazione degli adempimenti e collaborazione con gli utenti;
- nell'ambito del quadro complessivo di interventi adottati dal Comune di Ozzano dell'Emilia a sostegno del sistema socio-economico locale, si ritiene di integrare le riduzioni tariffarie ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013 e s.m.i., quale misura emergenziale specifica a sostegno delle attività economiche esercitate sul territorio comunale che siano state costrette a sospendere la loro attività o ad esercitarla in forma ridotta, anche a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che ne abbiano disposto la sospensione parziale o totale, o che più di altre abbiano subito una contrazione nelle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 47, comma 9, del Regolamento per la disciplina della tassa, come di seguito specificato;

RITENUTO pertanto opportuno avvalersi della facoltà prevista dall'art. 47, comma 9, del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) in merito alle agevolazioni per utenze non domestiche per l'anno 2021, nel rispetto del limite massimo del 50% di agevolazione concedibile, integrando le tipologie di attività destinatarie della riduzione articolate nell'allegato C al Regolamento, introdotto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30.6.2021, estendendo la riduzione del 50% della tariffa della tassa di cui al comma 6, punto a), dell'art. 47 del Regolamento, come di seguito indicato:

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 80 DEL 30/07/2021

- alle attività descritte nelle classi tariffarie A04, A18, A19 e nella classe A11 (solo agenzie immobiliari, autoscuole) e nella classe A06 (escluso commercio via internet);
- alle attività similari alle attività che beneficiano della riduzione del 50% della tariffa (allegato C al Regolamento, come integrato con il presente atto), per tipologia e/o codice ATECO prevalente, incluse in diversa classe tariffaria;

VISTI:

- l'art. 13, del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n.214 e s.m.i., come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30.04.2019, n.34, convertito con modificazioni dalla Legge 28.06.2019, n.58, in particolare i comma 15 e comma 15-ter, ai sensi dei quali:
- “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360...”(comma 15);
- “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.” (comma 15-ter);
- la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – DF, con oggetto: “Art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti.”;

DATO ATTO che, il responsabile del procedimento, individuato nel Responsabile del Settore Risorse e Organismi Partecipati, come previsto nel Piano di Prevenzione della corruzione vigente:

- ha rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della normativa specifica e la rispettiva tempistica;
- ha verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi;
- si è attenuto alle misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione in vigore presso l'ente;
- ha verificato i presupposti e le ragioni di fatto, oltre che le ragioni giuridiche sottese all'adozione del provvedimento;
- ha verificato la congruità della spesa conseguente al presente provvedimento;

DATO ATTO CHE il Responsabile del procedimento, effettuata una prima valutazione tecnica sulla proposta di delibera di Giunta Comunale n. 2021/105, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 nr. 267, ha dichiarato che la stessa necessita di parere di regolarità contabile in quanto si verificano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 80 DEL 30/07/2021

dell'Ente, come segue:

1) il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria che saranno valutati nelle deliberazioni di salvaguardia degli equilibri generali di bilancio e variazione di assestamento generale del bilancio esercizio 2021-2023, da adottare nei termini di legge e del vigente Regolamento comunale di Contabilità;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile inseriti nella proposta di delibera di delibera di Giunta Comunale n. 2021/105 espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. nr. 267/2000;

CON votazione così espressa nelle forme di legge:

presenti nr.	6
voti nr.	6
favorevoli nr.	6
contrari nr.	0
astenuti nr.	0

DELIBERA

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. per le motivazioni premesse e qui integralmente richiamate, di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 47, comma 9, del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), integrando come segue, per l'anno 2021, le riduzioni del 50% della tariffa della tassa per utenze non domestiche di cui al comma 6, punto a), del medesimo articolo 47, disposte nell'allegato C "Agevolazioni TARI anno 2021 utenze non domestiche a seguito emergenza sanitaria da Covid-19" al Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI):
 - 2.1. attività descritte nelle classi tariffarie A04, A18, A19 e nella classe A11 (solo agenzie immobiliari, autoscuole) e nella classe A06 (escluso commercio via internet);
 - 2.2. attività simili alle attività che beneficiano della riduzione del 50% della tariffa (allegato C al Regolamento, come integrato con il presente atto), per tipologia e/o codice ATECO prevalente, incluse in diversa classe tariffaria;
3. di dare atto che riflessi sulla situazione economico-finanziaria delle agevolazioni tariffarie adottate con il presente atto saranno valutati nell'ambito delle deliberazioni di salvaguardia degli equilibri generali di bilancio e variazione di assestamento generale del bilancio esercizio 2021-2023, da adottare entro i termini di legge e del vigente Regolamento comunale di Contabilità;
4. di disporre inoltre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito istituzionale del Comune;
5. di disporre l'inoltro al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze della presente deliberazione inerente regolamento e tariffe della tassa sui rifiuti per l'anno 2021, in conformità a quanto disposto dall'art.13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011 e s.m.i. e ai fini di cui dal comma 15-ter dell'art.1 del medesimo decreto;
6. di disporre inoltre l'invio ad ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti di copia della presente deliberazione.

SUCCESSIVAMENTE, con separata e palese votazione, il cui esito è riportato in calce, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000:

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 80 DEL 30/07/2021

presenti nr.	6
voti nr.	6
favorevoli nr.	6
contrari nr.	0
astenuti nr.	0

Per tutta la durata della seduta non si sono verificati problemi di connessione.



COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA

Città Metropolitana di Bologna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione nr. **80** del **30/07/2021**

Proposta nr. **105** del **29/07/2021**

OGGETTO

**TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021 - INTEGRAZIONE AGEVOLAZIONI
TARIFFARIE CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19.**

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE
INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 29/07/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE E
ORGANISMI PARTECIPATI

Marisa ANTICO

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE
ECONOMICO
FINANZIARIO

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 29/07/2021

IL RESPONSABILE SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO

Michele CARDAMONE



COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA

Città Metropolitana di Bologna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 80 del 30/07/2021

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021 - INTEGRAZIONE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Luca LELLI

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Marco CARAPEZZI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
